

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARRA, SANTALCO, SALERNO, LEGGIERI, MANENTE
COMUNALE, PICARDI, FOLLIERI, COSTA e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1975

Modifica dell'articolo 53 del testo unico riguardante la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, disciplinante la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, al secondo comma stabilisce che « le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate in ciascun foglio dal Presidente e da due scrutatori e chiusi in un plico sigillato insieme col plico dei tagliandi dei certificati elettorali ». L'indicato disposto di legge, secondo una razionale interpretazione, non dovrebbe comminare la nullità delle operazioni elettorali per la sola omessa sottoscrizione da parte del seggio, se non connessa con la mancata chiusura del plico sigillato e autenticato e dal mancato invio di questo al Pretore prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

Pur tuttavia la giurisprudenza è andata a diverso avviso nel senso che ha dichiarato la nullità delle operazioni elettorali per la sola mancanza della sottoscrizione della lista col conseguente rinnovo della consultazione elettorale nelle sezioni ove tale omissione si sia verificata, con la conseguente sospensione del consiglio comunale o provinciale.

Questa nullità, come scaturente dall'indicata interpretazione giurisprudenziale, si tra-

duce in un formalismo vuoto di significato perchè la reale garanzia non sta nella vidimazione delle liste bensì nell'invio di esse in Pretura prima che si inizi lo spoglio dei voti ad evitare che vengano manipolate le liste durante lo scrutinio per variare il numero dei votanti. Che la vidimazione delle liste sia un vuoto formalismo risulta anche dal precedente articolo 49 dello stesso testo unico che al terzo comma stabilisce che « uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista ».

Le liste sono pertanto autenticate via via che si svolge il procedimento della votazione, senza dire che le liste stesse sono state già autenticate dalle competenti Commissioni elettorali. Segue che la nullità per mancata autenticazione o vidimazione dopo la votazione non risponde ad alcuna esigenza di documentazione; tanto più che lo svolgimento delle operazioni elettorali viene attestato nei verbali degli uffici di sezione sottoscritti dal Presidente, dagli scrutatori, dal segretario e redatto con l'assistenza dei rappresentanti di lista.

In queste condizioni si è in presenza di una causa di invalidità del tutto ingiustificata la quale sul piano, poi, del reale interesse alla obiettività della consultazione politica, produce anche un grave inconveniente e cioè che gli elettori delle sezioni in cui viene invalidata la votazione possono orientare i loro voti, in ispecie le preferenze, secondo i risultati già noti delle votazioni delle sezioni i cui risultati sono stati conservati.

In più chiari termini, viene meno la contemporaneità della consultazione elettorale che mette ogni elettore in condizione di decidere per proprio conto e indipendentemente dal voto espresso dagli altri elettori.

Quel che più conta poi, è l'effettiva diminuzione di libertà dei votanti quando siano noti i risultati parziali in ispecie delle preferenze.

In definitiva ci si trova in presenza di una nullità inutilmente e irragionevolmente applicata in quanto: *a)* le liste sono già autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale; *b)* le liste sono autenticate via via che gli elettori votano (articolo 49, terzo comma del testo unico n. 570 del 1960); *c)* le liste

vengono spedite in Pretura insieme ai tagliandi dei certificati elettorali che già attestano la provenienza del voto dagli elettori (articolo 53, secondo comma citato); *d)* le liste ed i certificati vengono chiusi in plico sigillato sul quale, oltre i membri dell'ufficio anche gli elettori possono apporre la firma sicchè è prevista anche la possibilità per gli elettori di partecipare alla formazione e spedizione del plico contenente le liste; *e)* il plico viene depositato in Pretura ed aperto tre giorni dopo il ricevimento in presenza degli scrutatori che, dunque, sono messi nuovamente in condizione di riconoscere le liste (articolo 62 del testo unico).

Tanto premesso, anche alla stregua dello orientamento recente della Corte costituzionale che ha ipotizzato la violazione costituzionale per irragionevolezza della norma legislativa, e l'insorgere di numerose controversie, dopo la recente consultazione elettorale amministrativa, basate su tale specioso motivo, ci inducono a proporre la modifica anche in via interpretativa del secondo comma dell'articolo 53 del testo unico già citato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con decorrenza dal 15 giugno 1975 il secondo comma dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Le liste prima che si inizi lo spoglio dei voti devono essere chiuse in plico sigillato insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma. Il plico viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta ».

Con la decorrenza indicata nel primo comma è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente articolo.